

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1711 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 3,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping, il 9 agosto 2011 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽³⁾ (il regolamento di base), il 24 luglio 2012 il Consiglio ha esteso le misure, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 ⁽⁴⁾, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.
- (3) A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il 16 gennaio 2013 il Consiglio ha esteso le misure, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 ⁽⁵⁾, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.
- (4) A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il 20 dicembre 2013 il Consiglio ha esteso le misure, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 ⁽⁶⁾, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, ed ha concesso un'esenzione alla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, i dazi

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 (GUL 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GUL 204 del 9.8.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343, del 22.12.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 18 del 21.1.2014, pag. 1) sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GUL 196 del 24.7.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GUL 11 del 16.1.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GUL 346 del 20.12.2013, pag. 20).

dovevano essere riscossi su tutte le importazioni del prodotto in esame (eccetto quelle di prodotti fabbricati da Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.) precedentemente sottoposte a registrazione dal regolamento (UE) n. 322/2013 ⁽¹⁾ che apre un'inchiesta antielusione.

- (5) Il 21 gennaio 2014 Pyrotek Incorporated, una società statunitense con stabilimenti o uffici vendita in vari paesi, inclusi alcuni Stati membri dell'Unione, ha chiesto un'esenzione dalle misure estese a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per la società Pyrotek India Pvt. Ltd., un produttore esportatore dell'India.
- (6) In risposta a un questionario inviato dalla Commissione, Pyrotek India Pvt. Ltd. ha indicato di aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'estensione delle misure all'India, vale a dire dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013. Pyrotek India Pvt. Ltd. non ha perciò soddisfatto le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda conteneva tuttavia elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure estese all'India a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (7) Il 23 settembre 2014 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Durante tale riesame intermedio parziale la Commissione ha stabilito che Pyrotek India Pvt. Ltd. è stata un effettivo produttore del prodotto in esame da quando ha iniziato la sua produzione nell'agosto 2011 e che non è stata coinvolta in pratiche di elusione.
- (8) A seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, il 10 settembre 2015 la Commissione ha esentato, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 ⁽²⁾, alcuni produttori indiani, tra cui Pyrotek India Pvt. Ltd., dall'estensione del dazio applicabile alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tale paese. Di conseguenza a Pyrotek India Pvt. Ltd. è stata concessa un'esenzione dalle misure estese per le esportazioni nell'Unione a decorrere da tale data.
- (9) A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il 6 novembre 2017 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

2. RIAPERTURA DELL'INCHIESTA SULLE ESENZIONI

- (10) Come indicato nel considerando 6, la Commissione ha stabilito che Pyrotek India Pvt. Ltd. è stata un effettivo produttore del prodotto in esame da quando ha iniziato la sua produzione nell'agosto 2011 e che non è stata coinvolta in pratiche di elusione. La Commissione ha quindi deciso di riaprire parzialmente l'inchiesta sulle esenzioni.
- (11) Il 18 maggio 2018 la Commissione ha proceduto alla riapertura parziale dell'inchiesta sulle esenzioni riguardante le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC o spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura»).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 322/2013 della Commissione, del 9 aprile 2013, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 101 del 10.4.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 236 del 10.9.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India (GU C 171 del 18.5.2018, pag. 10).

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che la riapertura si limitava a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione temporale dell'esenzione al periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015.
- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Essa ha informato specificamente dell'apertura dell'inchiesta sull'esenzione Pyrotek India Pvt. Ltd., l'industria dell'Unione e altre parti notoriamente interessate, invitandole a parteciparvi.
- (14) Alle parti interessate è stata data l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

3. PRODOTTO IN ESAME

- (15) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC e spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 14 e 7019 59 00 14).

4. INCHIESTA

a) Ambito dell'inchiesta

- (16) L'inchiesta si limita a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione temporale dell'esenzione al periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015.

b) Pyrotek India Pvt. Ltd.

- (17) La società Pyrotek India Pvt. Ltd. è una filiale indiana del gruppo multinazionale Pyrotek con sede negli Stati Uniti. Il gruppo Pyrotek è un fornitore di vari tipi di beni di consumo e di utensili per l'industria metallurgica e dell'alluminio.
- (18) Il richiedente fabbrica il prodotto oggetto del riesame nel suo stabilimento di Chennai, in India, e lo vende alle società collegate nell'Unione. Tali società effettuano, nella maggior parte dei casi, un'ulteriore trasformazione del prodotto oggetto del riesame e vendono il prodotto risultante agli acquirenti finali.

c) Risultati dell'inchiesta

- (19) Si ricorda che nel precedente riesame intermedio parziale ⁽¹⁾ la Commissione aveva stabilito che Pyrotek India Pvt. Ltd. è un effettivo produttore del prodotto in esame e che non è stata coinvolta in pratiche di elusione.
- (20) Come indicato nel considerando 6, Pyrotek India Pvt. Ltd. ha esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'estensione delle misure all'India, cioè dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013, e ha pagato dazi antidumping sulle sue esportazioni nell'Unione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.
- (21) Come indicato nel considerando 11, il 10 settembre 2015 Pyrotek India Pvt. Ltd. ha ottenuto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507, un'esenzione dalle misure estese per le esportazioni nell'Unione a decorrere dall'11 settembre 2015. La data dell'inizio di tale esenzione non comprendeva però il periodo anteriore a tale data, in cui hanno dovuto essere pagati i dazi antidumping sulle esportazioni di Pyrotek India Pvt. Ltd. nell'Unione europea.
- (22) La Commissione ha valutato nuovamente la situazione ed ha constatato che le esportazioni effettuate da Pyrotek India Pvt. Ltd. nell'Unione nel periodo dal 21 dicembre 2013 al 10 settembre 2015 dovrebbero essere escluse dal pagamento del dazio antielusione.
- (23) Nessuna parte interessata si è manifestata entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e nessuna ha presentato osservazioni per iscritto o ha chiesto di essere sentita dalla Commissione o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 considerando da 12 a 16.

- (24) La Commissione ritiene pertanto che sarebbe opportuno concedere un'esenzione a Pyrotek India Pvt. Ltd. Tale esenzione dovrebbe applicarsi al periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
- (25) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 dovrebbe quindi essere modificato al fine di chiarire che le esenzioni concesse alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, cioè il 21 dicembre 2013, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507, cioè l'11 settembre 2015. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1371/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (26) Inoltre, in seguito alle osservazioni presentate da Pyrotek India Pvt. Ltd. dopo la comunicazione delle conclusioni, la Commissione ritiene opportuno chiarire che sono ammissibili anche domande di rimborso o sgravio dei dazi antidumping pagati per il prodotto in esame fabbricato da Pyrotek India Pvt. Ltd. e importato nell'Unione durante il periodo di registrazione dei prodotti stabilito nel regolamento (UE) n. 322/2013.
- (27) È pertanto opportuno prorogare fino al 1° settembre 2019 il termine previsto all'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in modo da consentire che le autorità doganali nazionali possano procedere, in conformità alla legislazione doganale applicabile, al rimborso o allo sgravio del dazio indebitamente riscosso nei casi in cui i termini previsti in tale paragrafo sono scaduti prima della data di applicazione del presente regolamento.

5. PROCEDURA

- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.

Le esenzioni concesse alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2013.»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il termine di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) è prorogato fino al 1° settembre 2019 per le domande di rimborso o sgravio presentate dalle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd., in conformità alla legislazione doganale applicabile, al fine di coprire il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015 o nel periodo di registrazione fissato all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013 della Commissione.

^(*) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
